



Sia il nipote nei confronti del nonno che la nuora nei confronti del suocero sono considerati altri familiari a carico (circolare 95/E del 2000 e risoluzione 461/E del 2008). Per fruire della relativa detrazione per gli altri familiari a carico, occorre che questi, oltre a non superare il limite di reddito di 2.840,51 euro, convivano con il contribuente oppure ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In tale ultima ipotesi, sarà necessario autocertificare il possesso dei requisiti indicati all'articolo 12 del Tuir. In caso di richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate, sarà possibile avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova come, ad esempio, l'intestazione delle utenze o del contratto di affitto dell'immobile, la documentazione bancaria (paragrafo 3.1.3 della circolare 95/2000).

Sia il nipote nei confronti del nonno che la nuora nei confronti del suocero sono considerati altri familiari a carico (circolare 95/E del 2000 e risoluzione 461/E del 2008). Per fruire della relativa detrazione per gli altri familiari a carico, occorre che questi, oltre a non superare il limite di reddito di 2.840,51 euro, convivano con il contribuente oppure ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In tale ultima ipotesi, sarà necessario autocertificare il possesso dei requisiti indicati all'articolo 12 del Tuir. In caso di richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate, sarà possibile avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova come, ad esempio, l'intestazione delle utenze o del contratto di affitto dell'immobile, la documentazione bancaria (paragrafo 3.1.3 della circolare 95/2000).